

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

453° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio	»	11
7 ^a - Istruzione	»	17
10 ^a - Industria	»	22
11 ^a - Lavoro	»	38
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	42

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	45
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	48

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	49
4 ^a - Difesa - Pareri	»	50
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	52
10 ^a - Industria - Pareri	»	59

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	60
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Emiddio Novi, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 maggio 2004.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MARITATI, ZICCONI, CONSOLO, D'ONOFRIO, FASSONE ed il presidente CREMA.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE pone ai voti separatamente i tre fatti oggetto di richiesta del giudice istruttore del Tribunale ordinario di Roma Corrias.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Novi trascritte nell'articolo del Roma «*Ce l'hanno con Cordova perchè ha messo ordine*» pubblicato il 26 gennaio 2002.

Conviene all'unanimità la Giunta.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Novi trascritte nell'articolo del

Roma «*Caso Cordova, il bluff dei PM ribelli*», pubblicato il 7 febbraio 2002.

Conviene a maggioranza la Giunta.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Novi espresse nell'articolo del Roma a sua firma, pubblicato lo stesso 7 febbraio 2002, intitolato «*Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni*».

Conviene a maggioranza la Giunta.

La Giunta infine incarica il senatore Pirovano di redigere per l'Assemblea la relazione nella quale – conformemente alle votazioni testé svolte – si propone di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Novi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Roberto Castelli, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 maggio 2004.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONI, D'ONOFRIO, CONSOLO, MARITATI, FASSONE ed il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Castelli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Ziccone di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

354^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*FI*), riferendo sul disegno di legge in titolo, si sofferma preliminarmente sulle principali tappe che, nell'ambito del cosiddetto «terzo pilastro», hanno condotto alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 – che istituisce Eurojust quale organo di cooperazione giudiziaria in materia penale – della quale decisione il disegno di legge in titolo reca disposizioni di attuazione. Ricorda in proposito come un impulso fondamentale sia stato dato dal Trattato di Amsterdam che, in particolare all'articolo 29, prevede lo sviluppo della cooperazione di polizia e di quella giudiziaria in materia penale, con previsione di metodologie più efficaci e attribuzione di maggiori poteri alle Istituzioni comunitarie. Da ciò è conseguita l'adozione dell'azione comune 98/400/28/GAI del 29 giugno 1998, istitutiva della Rete giudiziaria europea, diretta a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la lotta alle forme di grave criminalità, attraverso contatti e scambi informativi, a sua volta successiva all'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996 relativa ad un Quadro di scambio di magistrati di collegamento.

Ricorda poi il passaggio costituito dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 le cui conclusioni contemplavano tra l'altro iniziative dirette a rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche in materia penale e a potenziare la cooperazione tra le autorità degli stati membri. A tal fine, al punto 46 delle conclusioni, si prevedeva l'istituzione di un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o

funzionari di polizia di pari competenza distaccati da ogni stato membro per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. L'unità, la cosiddetta Eurojust, avrebbe avuto il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base delle analisi dell'Europol, e di cooperare strettamente con la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie.

Richiama quindi la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2000 che ha istituito un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria che ha preceduto a sua volta la decisione 2002/187/GAI che istituisce formalmente l'Unità Eurojust qualificandola espressamente quale organo dell'Unione e attribuendole personalità giuridica. Dopo aver ricordato l'efficacia giuridica delle decisioni assunte nell'ambito del cosiddetto «terzo pilastro», il relatore Centaro si sofferma sugli obiettivi e le competenze di Eurojust che sono indicate all'articolo 3 della citata decisione 2002/187/GAI e che sono dirette: – a stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati; – a migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione; – ad assistere altrimenti le autorità competenti degli stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali. Si sofferma quindi sui rapporti che Eurojust ha con altre Istituzioni europee in particolare con Europol. Ricorda come gli elementi essenziali della cooperazione con Europol sono definiti in un accordo che disciplina lo scambio di informazioni operative, strategiche e tecniche e il coordinamento di attività fra l'ufficio europeo di polizia e quello giudiziario con previsione, tra l'altro, di consultazioni regolari, trasmissione di informazioni, partecipazioni a riunioni di lavoro. Richiama infine brevemente l'attenzione sui rapporti con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode – OLAF – istituito con la decisione della Commissione del 18 aprile 1999, n. 352.

Il relatore Centaro passa ad illustrare il contenuto dei singoli articoli di cui si compone il disegno di legge a partire dall'articolo 1 con il quale si dà attuazione alla citata decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust.

L'articolo 2 dispone in materia di nomina del membro nazionale e di poteri del Ministro della giustizia e rappresenta, in buona sostanza, l'articolo centrale del disegno di legge sul quale maggiormente vivace è stato il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Come già evidenziato, risulta chiara, a suo avviso, nella formulazione approvata dalla Camera, la volontà di conferire al membro nazionale una funzione tipicamente amministrativa e non giurisdizionale, nel momento in cui la nomina avviene con decreto del Ministro, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, e allorquando è data facoltà al Ministro stesso, per il tramite

del Dipartimento per gli affari di giustizia, di dettare direttive per lo svolgimento delle funzioni. Il membro nazionale è scelto tra giudici o magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Nel caso in esame siamo, in un certo qual senso, di fronte ad una inversione della prassi in materia di nomine di magistrati ad uffici direttivi, nel senso che il potere compete al Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore su una rosa di candidati, configurandosi in maniera inequivocabile un rapporto funzionale di tipo amministrativo tra il suddetto magistrato e il Ministro stesso.

Per una richiesta di chiarimenti in merito alla necessità di ricorrere al tramite del Capo del Dipartimento per far conoscere al membro italiano le direttive del Ministro, intervengono il presidente Antonino CARUSO e il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*).

Riprendendo nella sua illustrazione, il senatore CENTARO (*FI*), espone il contenuto dell'articolo 3 con il quale, considerata la vasta area di intervento propria del nuovo organismo comunitario, si prevede la nomina degli assistenti del membro nazionale in seno ad Eurojust. Tale compito può essere affidato sia a magistrati che a dirigenti dell'Amministrazione della giustizia; al riguardo evidenzia un aspetto meritevole di ulteriore riflessione relativamente al potere sostitutivo del membro nazionale da parte degli assistenti, ivi compresi i dirigenti dell'Amministrazione.

Il relatore Centaro illustra poi brevemente l'articolo 4 che disciplina la durata dell'incarico del membro nazionale distaccato presso Eurojust e dei suoi assistenti, osservando come la temporaneità dell'incarico – quattro anni eventualmente prorogabili per non più di due – sia in linea con il principio della temporaneità degli incarichi direttivi che si propone di introdurre la riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame del Parlamento.

Il relatore illustra quindi l'articolo 5 del disegno di legge in titolo che disciplina i poteri del membro nazionale di Eurojust in coerenza con quanto previsto dalla decisione istitutiva, in particolare richiamando l'attenzione su quanto disposto dalla lettera h), nella quale si prevede che il componente nazionale possa partecipare, con funzioni di assistenza, all'attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. Osserva quindi come tra i poteri attribuiti manchi invece quello di chiedere all'autorità giudiziaria nazionale di valutare se altra autorità giudiziaria di un diverso paese dell'Unione non sia da ritenersi più adatta per lo svolgimento delle indagini in relazione alle caratteristiche della fattispecie criminali in rilievo.

Dopo aver illustrato brevemente l'articolo 6 che individua a sua volta i poteri del Collegio di Eurojust, sostanzialmente attraverso un rinvio alle corrispondenti disposizioni della citata decisione 2002/187/GAI, il relatore richiama l'attenzione sugli strumenti che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo attribuisce al componente nazionale per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla citata decisione. Si tratta variamente della possi-

bilità di richiedere informazioni, accedere a banche dati e a sistemi informativi nazionali. Richiama quindi l'attenzione su quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 7 ove è disciplinata la procedura da seguire per richiedere le informazioni di cui alle lettere a) e b) della medesima disposizione in quanto è anche da questa previsione che si possono trarre argomenti per individuare la natura delle funzioni del componente nazionale di Eurojust, ricordando ancora una volta, come per l'articolo 2, terzo comma, l'acceso dibattito che si è svolto presso l'altro Ramo del Parlamento in proposito. Particolare importanza riveste poi la previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 7 che pone a carico del Procuratore della Repubblica, quando indaga su reati di competenza di Eurojust, di darne notizia al suo componente nazionale in costanza di altre condizioni indicate dalla norma. Si tratta di una previsione che auspica possa essere attuata in pieno in un contesto di leale e proficua collaborazione, in quanto, consentendo ad Eurojust di avere un quadro complessivo delle indagini in corso per i reati di suo interesse, potrà contribuire ad un più efficace coordinamento in conformità agli obiettivi della citata decisione-quadro.

Dopo essersi soffermato brevemente sui restanti articoli del disegno di legge, il relatore Centaro richiama l'attenzione su due passaggi significativi del parere che il Consiglio superiore della magistratura ha reso con riferimento al disegno di legge in titolo. Per il Consiglio superiore, ricorda il senatore Centaro, suscita perplessità la previsione di cui all'articolo 2 che non attribuisce efficacia vincolante alla valutazione obbligatoria del Consiglio superiore in ordine alla rosa di candidati nell'ambito della quale il Ministro della giustizia procede alla nomina del membro nazionale di Eurojust. Ricorda quindi come coerentemente il Consiglio superiore propenda per la natura giurisdizionale delle funzioni del componente nazionale, con tutte le implicazioni che questo determina in ordine alla legittimità di talune scelte normative come appunto quelle relative al procedimento di nomina.

Evidenzia infine il suggerimento del Consiglio superiore di estendere i poteri del componente nazionale con riferimento alla richiesta di valutare se una autorità giurisdizionale di altro paese del Consiglio non sia da ritenersi competente allo svolgimento delle indagini in considerazione di una maggiore utilità ed efficacia della relativa azione.

Segue un intervento del senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) il quale, dopo aver ringraziato il senatore Centaro per la sua relazione che gli ha permesso di acquisire chiarimenti su alcuni aspetti del disegno di legge in titolo, preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo all'iniziativa in esame, in considerazione di talune scelte normative in esso contenute e fa riserva di esporre in altra seduta le argomentazioni che ritiene possano addursi a sostegno di questa valutazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

355^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Adelio Bertolazzi e il dottor Sergio Pistone rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e il dottor Paolo Salvadori e il dottor Paolo Saltarelli rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui possibili effetti della proposta di istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sulle gestioni previdenziali di categoria: audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione dispone che della seduta avente ad oggetto l'indagine conoscitiva in titolo, sia redatto il resoconto stenografico.

Il presidente Antonino CARUSO espone quindi il tema dell'indagine conoscitiva e introduce l'audizione.

Intervengono il dottor Adelio BERTOLAZZI, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori Commercialisti e il dottor Paolo SALVADORI, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Prendono poi la parola, per formulare considerazioni e porre quesiti, il presidente Antonino CARUSO, il senatore CALVI (DS-U) e il senatore Luigi BOBBIO (AN), ai quali rispondono il presidente BERTOLAZZI e il Presidente SALVADORI.

Il presidente Antonino CARUSO ringrazia il professor Bertolazzi e il professor Salvadori e dichiara infine chiusa l'audizione e conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

514^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo, nella precedente seduta, si è riservato di fornire ulteriori delucidazioni sui profili finanziari dell'articolo 6, comma 1, del testo, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse sui fondi di garanzia gestiti dall'Artigiancassa e dal Mediocredito Centrale S.p.A., ai fini della copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie ivi previste.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, nel precisare di essere in attesa di ricevere dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni relative all'entità della platea dei beneficiari dell'estensione delle citate agevolazioni creditizie, si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Il senatore LAURO (FI), in sostituzione del relatore Ciccanti, illustra, quindi, per quanto di competenza, gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, segnalando che le proposte 6.1, 6.2 e 6.3 ampliano ulteriormente, rispetto all'articolo 6, comma 1 del testo, la platea dei beneficiari ovvero la misura delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 16 del 2004 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge nel 77 del 2004). Considerato che le suddette proposte sono prive di copertura finanziaria, in relazione anche al parere da rendere sul testo, rileva quindi l'esigenza di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli oneri derivanti dall'ulteriore estensione dei suddetti benefici, al fine di verificare se essi possano o meno trovare copertura nelle risorse già previste a legislazione vigente per il finanziamento dei benefici stessi. Analogamente, rileva che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli effetti derivanti dalle proposte 6.4 e 6.5 (che estendono anch'esse la platea dei beneficiari e la misura delle medesime agevolazioni creditizie), 6.6, 6.7 e 6.8 (che prevedono benefici fiscali a favore delle imprese ivi indicate, che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria), al fine di verificare sia la compatibilità con il tetto di spesa ivi indicato, sia la congruità delle rispettive coperture finanziarie, che risultano peraltro particolarmente significative. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, fa presente che gli stessi non presentano profili di onerosità per il bilancio dello Stato, intendendosi estese ai nuovi beneficiari le sole misure creditizie già previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004 e limitate alla garanzia sussidiaria nella misura dell'85 per cento del fondo di garanzia costituito presso il Medio Credito Centrale con una dotazione di circa 200 milioni di euro (ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge n. 362 del 1996). Relativamente, poi, agli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.8, concorda con il relatore circa l'onerosità di tali disposizioni, per cui esprime avviso contrario sulle stesse. Non ha, invece, osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che l'articolo 6, comma 1, del testo nonché alcuni degli emendamenti, estendono ulteriormente la platea dei beneficiari, nonché la misura delle agevolazioni creditizie introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004 (A.S. n. 2833). Di conseguenza, rileva l'opportunità di acquisire gli atti relativi all'esame del citato disegno di legge n. 2833, per i profili di competenza, onde valutarne gli aspetti rilevanti ai fini dell'esame del disegno di legge n. 2952.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni del senatore Morando ed osserva che, poiché i citati emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 ampliano ulteriormente le medesime agevolazioni creditizie già estese dall'articolo 6, comma 1, del testo, se il Governo ritiene che tali proposte emendative non presentino oneri per il bilancio dello Stato,

a fortiori ciò dovrebbe valere anche per la disposizione del predetto articolo 6, comma 1. Ravvisando quindi l'opportunità che il Governo fornisca alla Commissione più precise delucidazioni su tale punto, propone di rinviare il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti viene, pertanto, rinviato.

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LAURO (*FI*) sostituzione del relatore Ciccanti, illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, in ordine al quale rileva inoltre il recepimento delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe alle seguenti: 8.103, 8.104, 8.107, 8.108, 8.113, 8.115, 8.134, 11.117, 11.121 e 12.0.100. La Commissione ha inoltre già espresso un parere contrario, senza richiamare la suddetta norma costituzionale, su proposte identiche o analoghe agli emendamenti 8.122, 8.124, 8.129, 8.132a e 8.133. Segnala altresì che la Commissione, su una proposta identica all'emendamento 1.102, ha espresso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla riformulazione dell'articolo 1 nel senso di disporre che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttiva 2004/12/CE, ivi indicata, sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Ritiene poi necessario acquisire una quantificazione degli oneri derivanti dalle seguenti proposte al fine di valutare la congruità della rispettiva copertura, che peraltro appare particolarmente significativa: 4.100, 8.101, 8.102, 8.105, 8.109, 8.110, 8.112, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 12.0.101 (con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, lettere *d*) ed *e*) e 12.0.102.

Fa presente infine l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 11.100 (che sembra estendere la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per le agenzie di stampa edite da cooperative di giornalisti), 11.102 e 11.103 (che escludono gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dal campo di applicazione della disciplina sugli appalti dei lavori pubblici di cui alla legge n. 109 del 1994).

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservato di rispondere nella successiva seduta alle osservazioni del relatore, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 2 luglio 2003.

Il senatore LAURO (*FI*), in sostituzione del relatore Izzo, illustra i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2, nonché gli ulteriori emendamenti 2.0.1/23 e 4.0.100 (testo 2).

Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 2.0.1, che reca al comma 6 una clausola di copertura che, sebbene correttamente configurata come previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, sembrerebbe richiedere, ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2002, l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia. In ogni caso, fa presente che nell'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero del lavoro ivi richiamato non sussistono risorse disponibili allo scopo ed occorre altresì sopprimere gli oneri riferiti all'anno 2003 e la relativa copertura. Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, richiama le osservazioni del Servizio del bilancio inerenti, tra l'altro, all'esigenza di chiarire i parametri assunti per le relative stime. Al riguardo segnala altresì, in ordine al subemendamento 2.0.1/23 (che peraltro sopprime gli oneri riferiti al 2003 e la relativa copertura) che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dell'onere relativo al 2004 e che non sussistono risorse disponibili per l'anno 2005; occorre altresì valutare la necessità di modificare la formulazione della proposta per adeguare la cadenza temporale della copertura, riferita agli anni 2004 e 2005, alla natura permanente dell'onere.

In relazione all'emendamento 2.0.2, fa presente che la Commissione ha già espresso un parere di nulla osta su un emendamento di identico contenuto presentato nel corso dell'esame, in Assemblea dell'atto Senato n. 2011.

Con riferimento agli emendamenti 2.0.1/9, 2.0.1/2, 2.0.1/17, 2.0.1/3, 2.0.1/4, 2.0.1/8, 2.0.1/5 (salvo che la copertura non sia riferita al comma 1-bis, nel qual caso il comma 1-bis recherebbe nuovi oneri non coperti), 2.0.1/18 e 2.0.2/8 (in relazione al quale segnala peraltro l'esigenza di aggiornare la copertura con riferimento al corrente bilancio triennale e il fatto che, ove approvata la proposta 2.0.1, non risulterebbero sussistere risorse disponibili), riscontra l'esigenza di valutare la compatibilità delle di-

sposizioni sostanziali – che sembrano attribuire diritti soggettivi – con la configurazione della copertura quale limite massimo di spesa, senza prevedere una clausola di salvaguardia. In ogni caso, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione in relazione alle norme di copertura.

L'emendamento 2.0.1/10, a suo avviso, sembra inoltre riconoscere diritti soggettivi correlati a previsioni di spesa in relazione alle quali, tuttavia, sarebbe necessario introdurre una apposita clausola di salvaguardia. In ogni caso, riscontra l'esigenza di acquisire elementi di quantificazione in relazione agli oneri e alle disposizioni di copertura, al fine di valutarne la congruità, tenendo comunque conto che la copertura dovrebbe avere carattere permanente. In merito all'emendamento 2.0.1/19, che richiederebbe peraltro una quantificazione verificata degli oneri da esso derivanti, segnala che non sussistono risorse disponibili nel relativo accantonamento del fondo speciale richiamato.

Segnala altresì i seguenti emendamenti, che recano maggiori oneri non quantificati né coperti: 2.0.1/6, 2.0.1/1, 2.0.1/20, 2.0.1/7, 2.0.1/11, 2.0.1/21 e 2.0.1/12 (con riferimento all'ultimo periodo).

Rileva altresì la necessità di valutare gli eventuali ulteriori oneri derivanti dagli emendamenti 2.0.2/1, 2.0.2/3, 2.0.2/7, mentre, in relazione all'emendamento 2.0.2/4, segnala l'esigenza di una quantificazione delle possibili minori entrate derivanti dalle disposizioni indicate, con particolare riferimento al comma 1-ter, al fine di valutare la congruità della relativa copertura.

Osserva poi che gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 sembrano introdurre diritti soggettivi correlati a previsioni di spesa, in relazione ai quali, tuttavia, sarebbe necessario introdurre un'apposita clausola di salvaguardia. Per quanto concerne le clausole di copertura indicate nelle compensazioni, evidenzia che le stesse dovrebbero avere carattere permanente e che, pertanto, occorre aggiornare la relativa decorrenza a partire dall'anno 2003. Fa presente, inoltre, che la copertura richiamata al punto *a*) delle compensazioni (a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993) non appare conforme alle modalità previste dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, in quanto non configurata come riduzione dell'autorizzazione di spesa sostanziale, ma come utilizzo diretto delle risorse presenti sul fondo (che vengono peraltro rifinanziate annualmente nella tabella D della legge finanziaria e delle quali occorre comunque verificare la sussistenza). Per quanto concerne le coperture di cui al punto *b*), infine, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione in relazione agli oneri e alle disposizioni di copertura, al fine di valutarne la congruità.

Segnala, poi, l'emendamento 2.0.5 (limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5), in quanto sembra introdurre nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2 e rileva, infine, che l'emendamento 4.0.100 (testo 2) concorre al recepimento di alcune

delle condizioni poste dalla Commissione nel parere già reso sul testo e sugli emendamenti 1.1 e 2.1.

Tenuto conto della richiesta del Rappresentante del GOVERNO di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari chiarimenti in ordine ai rilievi del relatore, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

305^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottolinea la necessità di corrispondere alle esigenze finanziarie delle Accademie di belle arti non statali in attesa del compimento del processo di statizzazione previsto dalla legge, tanto più in quanto si è esaurito il triennio di riferimento del finanziamento concesso dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Il Presidente relatore ricorda infatti che nella scorsa legislatura, proprio in Commissione istruzione, l'allora relatore, senatore Biscardi, presentò un emendamento al predetto decreto-legge volto ad assicurare alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali un contributo pari a 2 miliardi delle vecchie lire per l'anno 2000 e a tre miliardi per gli anni 2001 e 2002. La norma, approvata in Commissione, fu confermata nelle successive fasi procedurali dell'esame parlamentare, sì da divenire il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 240, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306.

Il Presidente relatore osserva tuttavia che, concluso il triennio di riferimento della norma, le difficoltà finanziarie delle Accademie di belle arti non statali si sono riacutizzate. Rileva pertanto l'urgenza di provvedere al rifinanziamento, quanto meno per il triennio 2004-2006, ed auspica

conclusivamente una sollecita approvazione del provvedimento, confidando in un generale consenso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Esame e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI (*FI*) informa che la relatrice designata, senatrice Bianconi, è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Riassumendo pertanto egli stesso le funzioni di relatore, ricorda che il mese scorso il Senato fu chiamato ad approvare definitivamente il decreto-legge n. 72 (cosiddetto «decreto Urbani») in materia di pirateria informatica, cinema e beni ed attività culturali, già approvato dalla Camera dei deputati. Si trattava, rammenta, di un provvedimento che conteneva norme fra loro eterogenee, alcune delle quali senz'altro condivisibili ed urgenti, altre che avrebbero richiesto invece un maggiore approfondimento. In particolare, alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati suscitavano un vivo malcontento, sì da reclamare quanto meno qualche modifica. I tempi ristretti che questo ramo del Parlamento ebbe a disposizione per la conversione definitiva non consentirono tuttavia di apportare le correzioni che pure erano indispensabili, atteso che un eventuale ritorno dell'atto all'altro ramo del Parlamento sembrò mettere a rischio la conversione stessa del decreto, che invece conteneva molte norme condivisibili.

Il Senato sollecitò pertanto il Governo, con appositi atti di indirizzo, a promuovere le opportune modifiche, in tempi ravvicinatissimi.

Nel sottolineare come il presente disegno di legge si prefigga proprio l'obiettivo di onorare quegli impegni, ricorda indi che il primo nodo di rilievo rimasto irrisolto nel decreto Urbani riguardava la materia di protezione del diritto d'autore. L'approvazione alla Camera di un emendamento probabilmente non sufficientemente meditato aveva infatti condotto alla sostituzione, all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, dell'espressione «a fini di lucro» con l'altra «per trarne profitto». I due termini, solo apparentemente simili, sono tuttavia – rimarca il Presidente relatore – giuridicamente assai diversi, sì che è emerso il fondato timore che con la nuova dizione le fattispecie penali previste dall'articolo 171-ter, comma 1 e comma 2, lettera a-bis, potessero essere ingiustamente applicate anche a condotte tenute per uso personale, contravvenendo con ciò pienamente allo spirito della modifica parlamentare. Il presente disegno di legge, sottolinea, si propone pertanto di ripristinare l'originaria espressione «a fini di lucro» che sicuramente vale ad escludere la sanzionabilità penale di comportamenti tenuti per uso personale, perseguiti invece ai sensi delle disposizioni contenute dall'articolo 174-ter della legge n. 633 del 1941.

Il Presidente relatore ricorda poi che un altro impegno assunto in Senato in occasione della conversione definitiva del decreto-legge n. 72 ri-

guardava la soppressione dei commi 1 (che reca l'obbligo immediato di corredare le immissioni nelle reti telematiche di opere dell'ingegno con un apposito avviso) e 8 (che riguarda invece il regime dei compensi dovuti per copia privata) dell'articolo 1. Il disegno di legge in titolo intende pertanto mantenere fede anche a questo impegno. In particolare, quanto alla soppressione del comma 1, si conviene che la notevole complessità tecnica della materia rende preferibile rinviare l'operatività di tale obbligo ad un successivo provvedimento normativo da adottare, in tempi brevissimi, sulla base di una proposta elaborata a cura di apposita Commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio e composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate, nonché degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Quanto alla soppressione del comma 8, si condivide l'esigenza di evitare il rischio di effetti pregiudizievoli sugli equilibri di mercato, anche alla luce del confronto e della necessaria competitività con il mercato europeo e mondiale.

Il Presidente relatore rammenta altresì che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 72, si era infine registrata l'inadeguatezza delle disposizioni contenute, sempre a seguito di emendamento approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 4, commi da 6-bis a 6-quater, in materia di ordinamento sportivo. In particolare, si era ritenuto indispensabile ribadire il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999 oltre che stabilire che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è l'unico elemento certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, anche a fini fiscali. A fronte dell'impossibilità di apportare modifiche al testo del decreto-legge, anche in questo caso era stato presentato e accolto dal Governo apposito ordine del giorno. Il presente disegno di legge è quindi volto ad onorare anche quell'impegno.

Secondo un modello sperimentato con successo negli anni passati, esso reca inoltre le autorizzazioni di spesa necessarie per rendere effettivamente spendibili le somme di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali accantonate nelle Tabelle A e B della legge finanziaria per il 2004. Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che parte di tali somme sono state già impegnate dal medesimo decreto Urbani. Il presente disegno di legge dispone pertanto l'autorizzazione di spesa delle somme residue.

Esso contiene infine, ai commi da 5 a 12 dell'articolo 2, disposizioni di carattere ordinamentale in materia di beni e attività culturali e di sport.

Con il comma 5 si effettua il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 368 del 1998 con quanto recato dal decreto legislativo n. 3 del 2004 in materia di attribuzione dell'autonomia scientifica, finanziaria ed organizzativa alle sovrintendenze, anche alla luce delle indicazioni in tal senso pervenute dal Comitato per la legislazione della Camera e dal Consiglio di Stato.

Con il comma 6 si prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei criteri di erogazione dei contributi alle attività musicali e di danza, in linea con quanto disposto dal decreto-legge n. 24 del 2003, convertito dalla legge n. 82.

Con il comma 7 si esclude la possibilità per il presidente delle regioni Veneto e per il presidente della provincia di Venezia di delegare un proprio sostituto nell'ambito del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia, al fine di garantire la massima rappresentatività di tali organi.

Il comma 8 consente il finanziamento di programmazioni liriche anche da parte di enti aventi fini di lucro, superando così il divieto ormai obsoleto contenuto nella legge n. 800 del 1967.

Il comma 9 consente l'aumento fino a 10 degli incarichi conferibili per il migliore funzionamento del Dipartimento dello spettacolo del Ministero, fermo restando evidentemente il *budget* complessivo.

Con il comma 11 si intendono snellire le procedure di approvazione degli interventi di conservazione del barocco della provincia di Lecce, fissando un termine per l'espressione del parere da parte della commissione regionale di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 112.

Il comma 11 reca a sua volta un coordinamento indispensabile in materia di commissioni cinematografiche.

Il comma 12 chiarisce infine la natura non regolamentare dei decreti con i quali il Ministro individua i criteri per la ripartizione delle risorse non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo.

In considerazione dell'estrema urgenza del provvedimento, sia per quanto attiene agli aspetti di modifica del decreto Urbani sia per la parte in cui reca le autorizzazioni di spesa relative all'anno già in corso, il Presidente relatore raccomanda conclusivamente un *iter* assai celere, chiedendo fin d'ora a tutti i Gruppi di esprimersi in ordine alla possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il suo trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2702) GUASTI. – *Costituzione della «Fondazione lirico – sinfonica Teatro Regio e Auditorium Niccolò Paganini di Parma» con sede in Parma*

(2767) SOLIANI. – *Riconoscimento dello status di ente lirico-sinfonico di primario interesse nazionale alla «Fondazione Arturo Toscanini» e alla «Fondazione Teatro Regio di Parma»*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FAVARO (*FI*) rileva che i due disegni di legge in titolo partono entrambi dall'indiscutibile constatazione dell'elevatissimo spessore culturale e in particolare musicale della città di Parma, tale da legittimare la richiesta di un maggiore riconoscimento delle sue massime istituzioni musicali.

Entrambi i provvedimenti si prefiggono infatti l'obiettivo di conseguire il riconoscimento della «Fondazione Teatro Regio di Parma» quale ente lirico-sinfonico di prioritario interesse nazionale, ai sensi della legge

n. 800 del 1967, del decreto legislativo n. 367 del 1996 e del decreto-legge n. 345 del 2000, come convertito dalla legge n. 6 del 2001.

Più in dettaglio, il disegno di legge n. 2702, d'iniziativa del senatore Guasti, propone che il nuovo ente erediti la gestione anche del nuovo e modernissimo auditorium Nicolò Paganini, attualmente affidata in gestione al Teatro Regio.

Il disegno di legge n. 2767, d'iniziativa della senatrice Soliani, propone invece che analogo riconoscimento sia esteso anche alla Fondazione Toscanini. Al riguardo, il relatore rammenta che un ordine del giorno in questo senso fu accolto come raccomandazione dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2020, relativo al Teatro Petruzzelli di Bari, indi divenuto la legge n. 310 del 2003.

Entrando nel merito delle proposte, il relatore ricorda che la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operavano nel settore musicale, fra cui in primo luogo gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, avvenne nel 1996, con il già ricordato decreto legislativo n. 367. La trasformazione riguardò 13 istituzioni di grande rilievo: il teatro comunale di Bologna; il teatro comunale di Firenze; il teatro comunale dell'Opera di Genova; il teatro alla Scala di Milano; il teatro San Carlo di Napoli; il teatro Massimo di Palermo; il teatro dell'Opera di Roma; il teatro Regio di Torino; il teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste; il teatro La Fenice di Venezia; l'Arena di Verona; l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'istituzione dei concerti del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Ad esse, con la summenzionata legge n. 310 del 2003, il legislatore ha affiancato il teatro Petruzzelli di Bari.

In quell'occasione, come si è ricordato, fu presentato un ordine del giorno, che chiedeva analogo *status* per la Fondazione Toscanini di Parma. Già allora, tuttavia, emerse qualche difficoltà, connessa fra l'altro all'esigenza di compiere una ricognizione complessiva delle realtà locali in possesso dei requisiti di idoneità per la trasformazione. Nel variegato e ricco panorama nazionale, anche altre istituzioni richiedono infatti a gran voce analogo trasformazione. Il Governo accolse pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione, impegnandosi ad una ricognizione che consentisse una valutazione equitativa delle varie situazioni, anche nel quadro delle compatibilità finanziarie.

Il relatore ritiene quindi giunto il momento di dedicare al tema una più approfondita riflessione, stimolando un costruttivo confronto con il Governo al fine di assicurare il giusto riconoscimento ad istituzioni musicali che danno lustro alla nostra tradizione e alle capacità dei nostri artisti, in Italia e all'estero, ed in tal senso sollecita una chiara presa di posizione da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

202^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente PONTONE propone di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Conviene la Commissione.

Il Relatore e i senatori CHIUSOLI (*DS-U*) e COVIELLO (*Mar-DL-U*) illustrano gli emendamenti rispettivamente presentati all'articolo 2.

Il Relatore esprime avviso favorevole sugli emendamenti 2.1/2, 2.1 e 2.2 ed avviso contrario sugli emendamenti 2.1/1, 2.3 e 2.4.

Il sottosegretario VALDUCCI si associa al parere formulato dal Relatore.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni del parere contrario sull'emendamento 2.3.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che la precisazione contenuta nell'emendamento 2.4 possa risultare utile al fine di rendere efficace la norma.

Il relatore MUGNAI (*AN*) osserva che il contenuto dell'emendamento 2.3 è essenzialmente pleonastico, in quanto è già prevista dalla normativa una particolare considerazione per i piccoli risparmiatori. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 ritiene che il termine indicato sia troppo ristretto e che l'assenza di sanzioni lo renderebbe comunque superfluo.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), relativamente all'emendamento 2.4 ritiene che la precisazione sarebbe in ogni caso utile a rendere più efficace la disposizione che è finalizzata a garantire maggiore trasparenza.

Il PRESIDENTE suggerisce di sostituire l'indicazione di un termine preciso e ravvicinato con una formulazione in grado di assicurare maggiore flessibilità.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) riformula quindi l'emendamento 2.4 nell'emendamento 2.4 (Testo 2), su cui il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo si pronunciano favorevolmente.

Previa verifica del prescritto numero legale è quindi posto ai voti ed approvato il sub-emendamento 2.1/2, nonché l'emendamento 2.1 come modificato. Sono approvati altresì gli emendamenti 2.4 (testo 2) e 2.2. Sono invece respinti gli emendamenti 2.1/1, 2.3.

Il Relatore e i senatori CHIUSOLI (*DS-U*) e COVIELLO (*Mar-DL-U*) illustrano gli emendamenti rispettivamente presentati all'articolo 3.

Il Relatore esprime avviso favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.1, 3.2, 3.9, 3.3, 3.4 e 3.5 ed avviso contrario sugli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.12. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.11, che potrebbe causare l'insorgere di un «mercato dei bandi».

Il sottosegretario VALDUCCI si associa al parere formulato dal Relatore.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*), con riferimento all'emendamento 3.11, osserva che quanto paventato dal Relatore è con ogni probabilità un fenomeno già in atto. Tuttavia, accoglie la richiesta che lo stesso Relatore ha formulato e ritira l'emendamento.

Gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.1, 3.2, 3.9, 3.3, 3.4 e 3.5 vengono quindi posti ai voti ed approvati. Vengono invece respinti gli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.12.

Il Relatore, il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) e il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) illustrano gli emendamenti rispettivamente presentati all'articolo 4.

Il relatore MUGNAI (*AN*), confermata la propria valutazione positiva sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, formula avviso contrario sugli altri emendamenti.

Si associa il sottosegretario VALDUCCI.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 (dopo che sono stati respinti i subemendamenti 4.3/1 e 4.3/2) e 4.4. Viene respinto l'emendamento 4.5.

I senatori CHIUSOLI (*DS-U*) e COVIELLO (*Mar-DL-U*) illustrano gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il relatore MUGNAI (*AN*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Si associa il sottosegretario VALDUCCI.

Posto ai voti l'emendamento, 5.2 è approvato.

È respinto l'emendamento 5.1.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2983.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2952**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1/1**

COVIELLO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al capoverso 1-bis), sopprimere la lettera c).

1.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1"».

Art. 2.**2.1/1**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, COVIELLO

Al capoverso 0a), alle parole: «la parola cinque» premettere le seguenti: «dopo la parola: "Il tribunale" sono inserite le seguenti: "accertata la presenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;"».

2.1/2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, COVIELLO

Al capoverso 00a), dopo le parole: «respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza» aggiungere le seguenti: «, ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«0a) al comma 1, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quindici"; le parole: "sentito il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili";

00a) al comma 1-bis, le parole: "Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza;"».

2.3

VICINI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in amministrazione straordinaria» aggiungere le seguenti: «ai quali dovrà essere garantita una partecipazione in giusta misura ai vantaggi economici del medesimo concordato».

2.4

VICINI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis) le parole: «senza ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «entro 24 ore dalla presentazione al Ministro delle attività produttive.».

2.4 (testo 2)

VICINI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis) sostituire le parole: «senza ritardo» con la seguente: «tempestivamente».

2.2

IL RELATORE

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, le parole: "su richiesta del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il commissario";».

Art. 3.**3.6**

CHIOSOLI, COVIELLO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono inserite le seguenti: "nonché a società da questi partecipate"».

3.7

MACONI, CHIOSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, COVIELLO, VICINI

Al comma 1, lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: «o società da questi partecipate» inserire le seguenti: «o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato».

3.8

CHIOSOLI, COVIELLO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «Da tale autonomia» fino a: «cui la proposta di concordato si riferisce» con le seguenti: «Se nella stessa classe vengono inseriti creditori di società diverse, è legittimo un loro trattamento differenziato in ragione delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce».

3.1

IL RELATORE

Alla lettera i), capoverso 6, nel primo periodo, dopo le parole: «dei relativi importi e delle cause di prelazione», aggiungere le seguenti: «; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari.».

3.2

IL RELATORE

Alla lettera i), capoverso 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7».

3.9

COVIELLO, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Al comma 1, lettera i), capoverso 6, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» e, al sesto periodo, sostituire le parole: «I termini per proporre opposizione» con le seguenti: «I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione».

3.3

IL RELATORE

Alla lettera l), capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto».

3.11

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI, COVIELLO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6» aggiungere il seguente periodo: «Sono ammessi al voto anche coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari o si sono resi cessionari di crediti dopo l'apertura della procedura».

3.10

CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Al comma 1, lettera m), ovunque ricorrano, dopo le parole: «che rappresentino la maggioranza» aggiungere la seguente: «numerica».

3.4

IL RELATORE

Alla lettera m), sostituire il terzo periodo con il seguente: «nel quarto periodo, dopo le parole: "I creditori che non fanno pervenire il proprio voto", sono inserite le seguenti: "o che non si legittimano al voto" e le parole: "si ritengono consenzienti" sono sostituite dalle seguenti: "si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato"»;

3.5

IL RELATORE

Alla lettera n), capoverso 9, nel secondo periodo, sostituire le parole: «la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8», con le seguenti: «la maggioranza di cui al comma 8»;

3.12

MACONI, COVIELLO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «non ne può sospendere» con le seguenti: «non ne sospende» e sopprimere le parole: «La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori».

Art. 4.**4.5**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma dell'articolo 4-ter.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, sostituire le parole; «Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato», con le seguenti: «Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato».

4.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario"».

4.3/1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, COVIELLO

All'articolo 4-bis, sopprimere la lettera a).

4.3/2

COVIELLO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

All'articolo 4-bis, sopprimere la lettera b).

4.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "Il Ministro delle attività produttive", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle attività produttive";

b) nel comma 2, le parole: "al Ministro delle attività produttive", sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero delle attività produttive".

4.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse

dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento"»

Art. 5.

5.1

VICINI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: non occasionali.

5.2

CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto n. 347 le parole: "dall'articolo 49" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 49 e 91".

Art. 6.**6.1**

IERVOLINO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«aa) al comma 1 dopo le parole: "imprese di autotrasporto" inserire le seguenti: "o di logistica, ed alle piccole imprese, comprese quelle artigiane"».

6.4

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0.a) Al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto" sono aggiunte le seguenti: "iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi, alle imprese agricole, alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni, alle imprese di logistica, di movimentazione merci e di servizi, e"».

Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis) Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

6.5

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a-bis) dopo le parole: "dalle imprese di autotrasporto" sono aggiunte le seguenti: "dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

dalle imprese agricole, dalle imprese di logistica, di movimentazione merci e di servizi";

b) la parola: "sussidiaria" è sostituita dalle seguenti: "diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,";

c) le parole: "dell'85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis) Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

6.3

IERVOLINO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2 alle parole: "imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese," sostituire le seguenti: "imprese di autotrasporto o di logistica, ed alle piccole imprese, comprese quelle artigiane"».

6.2

IERVOLINO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2 alle parole: "dopo le parole 'garanzia sussidiaria'", aggiungere le seguenti: "a titolo gratuito"».

6.6

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi)*

1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal fine, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.7

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali)*

1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'ammini-

strazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal fine, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.8

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Variazioni dell'imponibile)

1. Le imprese di autotrasporto, nonché quelle di movimentazione merci e servizi, possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

258^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Esame di una proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia**

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono pervenute varie richieste di senatori, appartenenti a diversi Gruppi parlamentari – tutte volte a proporre l'effettuazione di missioni di una delegazione della Commissione in taluni paesi dell'Unione europea – al fine di acquisire elementi cognitivi in ordine a taluni profili normativi comparativistici, riferiti alle politiche di reinserimento lavorativo delle fasce sociali più deboli, con particolare riguardo ai lavoratori anziani.

Nel caso di specie, le sopracitate richieste potrebbero essere soddisfatte attraverso un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sui lavoratori anziani, attualmente in corso di svolgimento.

Va inoltre precisato che, pur essendo l'indagine conoscitiva in questione incentrata principalmente sui profili attinenti all'ambito nazionale, appare comunque utile l'acquisizione di elementi di analisi comparativistici, atti ad arricchire in modo proficuo i dati informativi inerenti alla situazione italiana, attraverso il confronto con quelle sussistenti in altri paesi europei.

Si potrebbe pertanto ipotizzare – prosegue il Presidente – l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sui lavoratori anziani, con la previsione di apposite missioni di una delegazione della Commissione, da effettuarsi in Spagna ed in Olanda. La scelta di tali due paesi si giustifica, per quel che concerne la Spagna, alla luce dell'impronta federale dell'ordinamento istituzionale spagnolo, idoneo per tale connotazione ad offrire, nel caso di specie, interessanti motivi di riflessione, mentre, in relazione all'Olanda, sarebbe importante e proficuo acquisire elementi in-

formativi su un complesso di politiche attive del lavoro di cui numerosi ed autorevoli osservatori hanno posto in luce il carattere dinamico e altamente innovativo.

Le missioni dovrebbero svolgersi attraverso incontri con le Commissioni parlamentari e con le autorità governative competenti in materia, nonché con le parti sociali, in modo tale da acquisire un quadro cognitivo il più possibile variegato e completo.

Da contatti informali intercorsi con le ambasciate italiane nei Paesi Bassi e in Spagna – prosegue il Presidente – è emerso che l'attività parlamentare in entrambi i sopracitati paesi è sospesa a luglio e conseguentemente appare opportuno differire la missione ad una data successiva al periodo di sospensione dei lavori per le ferie estive.

Pertanto, ove la Commissione consenta, il Presidente si impegna a predisporre la proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sui lavoratori anziani, da trasmettere al Presidente del Senato, corredata di tutti gli elementi indicati nella lettera circolare dello stesso Presidente del Senato, n. 6166 del 18 marzo 2003. In particolare, le date di svolgimento delle missioni saranno fissate in modo tale da non interferire con i lavori della Commissione, come previsto al punto 9 della citata circolare n. 6166.

La Commissione conferisce al Presidente il mandato di predisporre una proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in questione, nei termini indicati, da sottoporre al Presidente del Senato, per la prescritta autorizzazione.

IN SEDE REFERENTE

(122) *TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) *RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) *COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) *BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) *TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(1242) *MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(1280) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro

(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il PRESIDENTE propone la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo.

Conviene il il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale precisa che il comitato ristretto potrà avviare la sua attività contestualmente alla fase conclusiva delle audizioni informali in corso presso l'Ufficio di Presidenza.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE invita pertanto ciascun Gruppo a comunicare quanto prima all'ufficio di segreteria della Commissione il nominativo del senatore designato a far parte del comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2905) Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli

(231) MUZIO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri

(345) CALVI e LONGHI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale

(386) DATO ed altri. – Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995

(471) RONCONI e BERGAMO. – Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981-31 dicembre 1995)

(508) BONATESTA e BONGIORNO. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato

(515) MANZIONE. – Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato

(765) BASTIANONI. – Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie

(952) SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995

(1096) TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale

(1132) NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) prende la parola, prospettando l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2905, già adottato dalla Commissione come testo base, atteso che non è ancora pervenuta la relazione tecnica chiesta al Governo dalla 5^a Commissione permanente, la quale potrebbe offrire elementi utili anche ai fini della elaborazione delle proposte emendative.

Il relatore alla Commissione TOFANI (*AN*), pur ritenendo fondata l'esigenza prospettata dal senatore Battafarano, ritiene tuttavia preferibile lasciare per il momento inalterato il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per giovedì 17 giugno, alle ore 17. Qualora dalla relazione tecnica dovessero emergere elementi tali da rendere necessaria la presentazione di nuovi emendamenti, la Presidenza della Commissione potrà valutare l'opportunità di riaprire i termini, ovvero, se del caso, di consentire la presentazione dei predetti emendamenti fuori del termine già fissato.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere l'opinione espressa dal relatore, assicurando comunque al senatore Battafarano che, ove dalla relazione tecnica emergano elementi di particolare rilievo, la Presidenza della Commissione si riserva fin da ora di valutare la possibilità di ammettere la presentazione di nuovi emendamenti anche successivamente alla data del 17 giugno ovvero, se del caso, di riaprire il predetto termine che, pertanto, resta al momento confermato.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) prende atto della precisazione del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta di alcuni senatori, comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

336^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso il 19 maggio scorso.

Il presidente NOVI ricorda che, tre settimane fa, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati auditi i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste in merito al disegno di legge in titolo. È stata invece rinviata l'audizione del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dottor Cosentino, audizione che potrebbe essere eventualmente svolta nei prossimi giorni, ferma restando la possibilità che i dati relativi ai finanziamenti e alle sovvenzioni erogati a qualsiasi titolo alle associazioni ambientaliste negli ultimi otto anni vengano trasmessi per iscritto alla Commissione. In ogni caso, nella seduta di giovedì mattina occorrerà fissare i termini per la presentazione degli emendamenti, in modo da poter concludere l'esame del provvedimento entro la prima metà del mese di luglio.

Prosegue quindi la discussione generale nella quale interviene il senatore ROTONDO (*DS-U*), il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo, lungi dall'assicurare condizioni di maggiore trasparenza nell'eroga-

zione dei contributi alle associazioni ambientaliste, in realtà introduca nuovi oneri burocratici che non possono che creare intralcio all'ordinaria attività delle associazioni in questione; si pensi, ad esempio, a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, in materia di presentazione annuale di un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite, in mancanza del quale scatterebbe il divieto di accedere per ben tre anni ai contributi statali.

Ancora maggiori perplessità desta quanto previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente definisca le tipologie di progetti e servizi che possono ricevere i contributi, invadendo così una sfera di competenze che andrebbe riservata alle stesse associazioni.

Riserve desta infine l'articolo 2 del disegno di legge, in base al quale il Ministro dell'ambiente, per l'affidamento alle associazioni ambientaliste di servizi, può ricorrere a procedure di evidenza pubblica anche nel caso il cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ZAPPACOSTA (AN) replica ai senatori intervenuti sottolineando come anche dall'audizione dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste siano emersi spunti assai utili, essendo evidente come l'intento del Governo sia quello di esaltare, e non certo di penalizzare, il ruolo di tutela ecologica svolto dalle associazioni in questione, le quali sempre di più hanno assunto un ruolo di consulenti delle stesse strutture ministeriali.

È evidente peraltro che un ruolo così significativo reca con sé l'esigenza di creare condizioni di piena parità fra le associazioni anche per quanto riguarda l'erogazione di contributi, in modo da conferire assoluta trasparenza a quanto attiene al finanziamento, a qualsiasi titolo, dell'attività di tali enti.

Auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario TORTOLI ricorda come il Governo, all'inizio dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in titolo, avesse manifestato qualche perplessità, non volendo in alcun modo correre il rischio di penalizzare un settore così importante per la crescita ambientale del paese come quello delle associazioni ambientaliste.

Senonché, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, è apparso evidente come il vero scopo dell'articolato sia quello di esaltare il ruolo dell'associazionismo, in un'ottica che vede le associazioni diventare interlocutori sempre più importanti delle strutture ministeriali. È evidente allora come ad un aumento del ruolo delle associazioni di protezione ambientale non possa che accompagnarsi l'esigenza di efficaci controlli e di piena trasparenza nella fase dell'erogazione dei contributi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che in data di ieri è stata assegnata alla Commissione la proposta di nomina del Presidente del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio.

L'esame della proposta in questione avrà quindi luogo nella seduta già convocata per domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 14,30, subito dopo l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 2983.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

147^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame del ricorso avverso la sospensione a tempo indeterminato, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta dell'11 marzo 2004, nei confronti della trasmissione autogestita di cui alla richiesta di accesso n. 5109

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il RELATORE, senatore Pessina, illustra la seguente proposta di deliberazione in ordine al ricorso in titolo:

«La Commissione, esaminato il ricorso presentato dal CODACONS contro la sospensione della trasmissione relativa alla richiesta di accesso n. 5109, ascoltati i ricorrenti, delibera di confermare la sospensione a tempo indeterminato della trasmissione, invitando nel contempo i ricorrenti e la RAI a ricercare un accordo per modificare la trasmissione, e in particolare la scelta e l'uso in sede di montaggio di materiale di archivio, al fine di evitare che nel contenuto del programma possano essere ravvisati elementi offensivi per la RAI, e che in particolare si possano inferire dal programma arbitrarie accuse nei confronti dell'azienda pubblica per quanto riguarda la correttezza della gestione dei quiz televisivi».

La proposta del Relatore, posta ai voti, è approvata.

Esame del ricorso avverso la reiezione, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta del 18 febbraio 2004, delle richieste di accesso n. 5650, 5651 e 5652

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PESSINA.

In data 18 febbraio 2004 la Sottocommissione permanente dell'accesso ha esaminato, tra le altre, le domande contrassegnate dai numeri 5650 («La poesia nella scuola e nella vita sociale»), 5651 («La scuola internazionale del futuro») e 5652 («Un nuovo ordinamento di uno stato moderno»), tutte presentate da un soggetto denominato «Comitato di cittadini» e sottoscritte, in qualità di rappresentante dell'associazione e responsabile del programma proposto, dal prof. Guido Sigfrido De Renzis, nato il 18 gennaio 1928 e residente a Pescara.

Le domande venivano tutte respinte, oltre che per difetti formali della sottoscrizione, soprattutto per la mancanza di qualsiasi elemento idoneo a verificare l'effettiva consistenza associativa del soggetto richiedente.

Avverso tale decisione il richiedente ha presentato ricorso alla Commissione plenaria.

In realtà va osservato – prosegue il relatore – che già nella scorsa legislatura il prof. De Renzis aveva sottoscritto due domande di accesso televisivo a nome di un soggetto richiedente denominato «Comitato docenti». Tali richieste erano contrassegnate dai numeri 3951 («Scuola del futuro») e 3952 («Uno stato moderno per cittadini moderni»).

Nella seduta del 18 marzo 1998 la Sottocommissione, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, aveva ammesso le trasmissioni proposte. In sede di registrazione era però emersa l'impossibilità di accertare l'effettiva consistenza organizzativa del Comitato, per il quale era comparso solo il suo Presidente, e la visione della videocassetta integrale delle registrazioni già effettuate, trasmessa dalla Rai alla Sottocommissione, aveva confermato l'impressione che non ci si trovasse di fronte ad una struttura associativa avente le caratteristiche previste dall'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 per l'ammissione ai programmi dell'accesso.

In data 18 novembre 1998 veniva pertanto richiesto al prof. De Renzis di fornire «elementi utili a documentare l'esistenza del comitato, la sua consistenza organizzativa e la sua diffusione» e veniva contemporaneamente disposta la sospensione delle due trasmissioni.

La risposta del richiedente non conteneva però notizie utili, se non qualche ritaglio di giornale irrilevante ai fini richiesti; tre persone, indicate a voce dal richiedente come possibili intervenenti alla trasmissione e verbalmente interpellati nel dicembre 1998, pur dichiarandosi disponibili ad intervenire nel programma avevano dichiarato di non appartenere al Comitato.

Sulla base di questi elementi il 2 marzo 1999 la Sottocommissione aveva confermato la sospensione a tempo indeterminato.

Anche il ricorso presentato dal prof. Guido Sigfrido De Renzis avverso la reiezione delle domande nn. 5650, 5651 e 5652 non sembra contenere elementi utili a testimoniare la diffusione, la consistenza organizzativa e l'esistenza stessa del Comitato.

Infatti – oltre a riportare lettere di apprezzamento di funzionari di istituzioni culturali internazionali cui il prof. De Renzis ha inviato pubblicazioni concernenti metodologie didattiche e pedagogiche da lui elaborate – il ricorso reca unicamente un elenco di nomi, privo di autenticazioni formali ed anche di indicazioni sul domicilio e sul numero di telefono, sotto la dizione: «Comitato di cittadini, adesioni per le trasmissioni televisive "Scuola del futuro", "Un nuovo ordinamento di uno stato moderno", "La poesia nella scuola e nella vita sociale"».

Sembra dunque trattarsi di una adesione all'auspicio che vengano trasmessi i richiesti programmi dell'accesso piuttosto che di una associazione con una reale consistenza organizzativa e presenza sul territorio.

Va oltretutto sottolineato – conclude il relatore – che con le recenti modifiche del regolamento dell'accesso si è inteso garantire la partecipazione all'accesso nazionale alle sole associazioni che abbiano effettivamente una consistenza organizzativa e un'attività di livello nazionale, riservando all'accesso regionale la partecipazione alle associazioni di carattere locale.

Il PRESIDENTE Petruccioli rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

109^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori: parere in parte di nulla osta con osservazioni e in parte contrario con osservazioni.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1966) **BASSANINI ed altri.** – *Norme in materia di dirigenza statale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: rinvio dell'esame;

(2978) *Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(1947) **MAGNALBÒ.** – *Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refettiva sottoposta a sequestro*: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(38) **BOCO ed altri.** – *Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo*;

(1881) **PROVERA ed altri.** – *Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo*;

(2393) **PIANETTA ed altri.** – *Riforma della cooperazione allo sviluppo*;

(2471) **SERVELLO ed altri.** – *Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia*;

(2473) **Franco DANIELI ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo*;

(2728) **MALABARBA e Tommaso SODANO.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*: rinvio dell'esame congiunto;

(2184) **MORSELLI.** – *Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo*: rinvio dell'esame;

alla 6^a Commissione:

(2945) Deputato RAMPONI. – *Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

337^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare e proponendo, pertanto, di formulare parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario ARMOSINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(2572-A) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta, il Governo ha già espresso avviso favorevole sull'emendamento 10.200, riservandosi tuttavia di fornire ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari dello

stesso, in risposta alle osservazioni emerse nel dibattito in Sottocommissione.

Il sottosegretario ARMOSINO, nel confermare l'avviso favorevole già formulato in precedenza, in quanto l'emendamento 10.200, eliminando le parole: «ove possibile,» dal comma 1 dell'articolo 10 del testo, non determina comunque effetti onerosi, ritiene comunque che, al fine di chiarire ulteriormente la portata non onerosa della disposizione, nel testo, al citato comma 1, dopo le parole: «senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato», potrebbero essere aggiunte le seguenti parole: «rispetto alle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente».

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur prendendo atto dello sforzo del Governo, ritiene che anche la riformulazione testé proposta non sia comunque idonea ad escludere che dall'articolo 10, comma 1, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il testo della norma che risulterebbe, ove fosse accolto l'emendamento 10.200, infatti, imporrebbe in modo tassativo la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con la conseguenza che, qualora una di tali regioni ne fosse attualmente priva, occorrerebbe insediare *ex novo* un distaccamento del Corpo degli alpini, dalla cui costituzione deriverebbero evidentemente ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Ritiene necessario, quindi, che il Governo confermi, con un'apposita relazione tecnica, che nelle suddette regioni esistono già distaccamenti operanti e che, pertanto, non sia necessario costituirne di nuovi.

Il presidente AZZOLLINI osserva che, ove il Governo confermasse che nelle regioni tipiche di reclutamento, cui fa riferimento il citato articolo 10, comma 1, esistono già distaccamenti operanti del Corpo degli alpini, ciò potrebbe escludere in via definitiva che dalla norma in esame possano derivare ulteriori oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario ARMOSINO si dichiara disponibile a fornire la suddetta conferma nella successiva seduta, una volta espletate le necessarie verifiche.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAURO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di propria competenza, che, in merito all'articolo 1, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, si riscontra l'esigenza

di quantificare l'onere derivante dalla proroga dei contratti di cui ai commi 1, 2 e 4 e di provvedere alla relativa copertura. I bilanci degli enti interessati, in quanto da costruire a legislazione vigente, non dovrebbero infatti scontare, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, gli effetti di tali proroghe: in caso contrario, oneri formalmente nuovi verrebbero ad essere coperti con mezzi di bilancio. Sarebbe inoltre opportuno chiarire se le ripetute proroghe dei contratti a tempo determinato possano determinarne la conversione automatica in contratti a tempo indeterminato per effetto, ad esempio, della previsione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, il che comporterebbe la mutazione della natura dell'onere da temporaneo a permanente.

In ordine al comma 1 dell'articolo 2, come osservato dal Servizio del bilancio, appare necessario acquisire elementi di quantificazione idonei a dimostrare l'equivalenza finanziaria fra la prevista riduzione di 67 unità di personale – riduzione che deve pertanto operare su posizioni effettivamente coperte e non semplicemente ricomprese nella pianta organica di diritto – e l'incremento del livello medio delle retribuzioni del personale della Croce Rossa. Come segnalato dal Servizio del bilancio riscontra altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dal comma 2 in merito alle agevolazioni fiscali riconosciute alla Società Dante Alighieri, correlate alla sua sostanziale equiparazione alle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 (con riferimento, tra l'altro, alle agevolazioni previste a fini IVA, in materia di ritenute alla fonte, per l'imposta di bollo, per concessioni governative, in materia di tributi locali, per l'imposta di registro, per l'imposta sugli spettacoli, nonché sulle lotterie, pesche e banchi di beneficenza e per l'attività svolta all'estero nonché alla detraibilità delle erogazioni liberali elargite alla suddetta Società).

In merito all'articolo 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, la facoltà di continuare ad avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, a tal fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione, segnala, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, che tale modalità di copertura non appare coerente con la vigente normativa in materia di contabilità, risolvendosi di fatto in una copertura a valere sul bilancio. La suddetta nota rileva inoltre l'esigenza di acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sulla formulazione di norme tecniche, di cui all'articolo 5, con riferimento ai costi di realizzazione e adeguamento di opere pubbliche suscettibili di gravare su soggetti pubblici. Osserva, poi, che occorre acquisire chiarimenti sull'eventualità che dalla facoltà attribuita al CONI, ai sensi dall'articolo 7, di riconoscere la qualificazione di società e associazioni sportive dilettantistiche non derivino effetti finanziari, in termini di variazione del gettito, correlati all'estensione del campo di applicazione della normativa fiscale agevolata prevista per l'attività sportiva dilettantistica.

In relazione all'articolo 8, che eleva da 10 a 11 il numero massimo di direzioni generali del Ministero della difesa, come osservato dal Servizio

del bilancio, segnala l'esigenza di assicurare la contestualità tra il suddetto incremento e le riduzioni di organico previste ai fini della copertura. Sarebbe peraltro necessario acquisire chiarimenti sulle modalità concrete con cui si intende garantire l'invarianza di spesa provvedendo alla soppressione di posizioni di livello dirigenziale non generale con riferimento alla pianta organica di fatto, precisando se gli impegni contrattuali in essere siano dotati di margini di flessibilità tali da consentire tale riduzione dell'organico. Il Servizio del bilancio osserva inoltre che la costituzione di una nuova direzione generale, scindendo in due uffici l'attuale Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, potrebbe determinare maggiori oneri di funzionamento connessi alla creazione di una nuova struttura ovvero al venir meno delle economie eventualmente conseguite all'atto dell'accorpamento in precedenza avvenuto.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che il provvedimento in esame, come altri recentemente esaminati dalla Commissione bilancio, dispone ancora una volta misure volte ad incrementare uffici, strutture e personale dei ministeri e di altri organi della pubblica amministrazione, rilevando che ciò appare in stridente contrasto con la volontà, più volte manifestata dal Governo, di contenere la spesa pubblica. Sottolinea, quindi, la propria disapprovazione per questa politica di proliferazione abnorme degli organici della pubblica amministrazione, che ha già prodotto un aumento della spesa corrente primaria pari al 2 per cento del PIL nell'ultimo anno e a cui, evidentemente, non sarà possibile rimediare neanche con la rigorosa applicazione del decreto «tagliaspese», recentemente annunciata dal Governo anche sui mezzi di stampa.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2667-A) Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in titolo rilevando, per quanto di propria competenza, che le modifiche proposte dalla Commissione di merito recepiscono le condizioni rese dalla Commissione bilancio. Tuttavia, si segnala che la somma degli oneri recati dagli articoli 1, 7, 9 e 11, relativamente all'esercizio 2003, risulta eccedente rispetto agli importi disponibili, per il medesimo anno, sull'accantonamento del Fondo speciale impiegato a copertura finanziaria del provvedimento.

Essendosi il sottosegretario ARMOSINO riservato di replicare alle considerazioni del relatore nella successiva seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(1753-C) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo sul testo. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MORO (*LP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti da 1.100 a 1.300 trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in relazione al testo.

Soffermandosi sugli emendamenti da 1.100 a 1.300, segnala in primo luogo che la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe alle seguenti: 1.274, 1.75, 1.125a, 1.122a, 1.72, 1.67, 1.276, 1.104a, 1.96, 1.95, 1.73a, 1.101a, 1.91, 1.278, 1.81, 1.120, 1.106a, 1.117a, 1.99, 1.109a, 1.105, 1.93, 1.86, 1.83, 1.280, 1.70, 1.129a, 1.82, 1.100a, 1.114a, 1.71, 1.108a, 1.113a, 1.68, 1.103a, 1.284, 1.285, 1.286, 1.94, 1.76, 1.123a, 1.88, 1.115a, 1.87, 1.97, 1.288, 1.126a, 1.77, 1.289, 1.112a, 1.69, 1.80, 1.111a, 1.110a, 1.121a, 1.79, 1.118a, 1.116a, 1.119a, 1.102a, 1.74, 1.84, 1.124a, 1.78, 1.85, 1.89, 1.63, 1.64, 1.65, 1.92, 1.107a, 1.90 e 1.98. La Commissione ha inoltre già espresso un parere contrario, senza richiamare la suddetta norma costituzionale, su disposizioni analoghe a quelle recate dalle proposte 1.128a e 1.127a. Segnala altresì che la proposta 1.300 si pone in contrasto con le condizioni espresse dalla Commissione sul testo, anticipando la decorrenza degli oneri ivi richiamati al 2003. Ritiene inoltre necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.14 e 1.144 (che prevedono misure di informazione e di partecipazione del pubblico e delle associazioni di protezione ambientale nel procedimento di adozione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1), 1.261 (che, escludendo sanatorie e condoni, potrebbe interferire con sanatorie in corso cui sono associate entrate per lo Stato), 1.270 (che dispone il rafforzamento e il coordinamento del monitoraggio sulle infrazioni), 1.271 (che prevede il potenziamento delle misure investigative), 1.272 (che prevede l'adozione di misure di contrasto a livello comunitario e bilaterale), 1.275 (di cui occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri con l'incentivazione delle iniziative ivi indicate), 1.277 (sul ruolo delle regioni nella contabilizzazione dei costi ambientali negli atti di bilancio), 1.281, 1.282, 1.283, 1.290, 1.515 (di cui occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri con l'introduzione, ivi prevista, di procedure per l'indicazione dei costi ambientali), 1.295, 1.296 (di cui occorre

acquisire una quantificazione dell'onere al fine di valutare la congruità della copertura ivi prevista), 1.298 (in relazione la quale occorre verificare se gli obblighi ivi previsti non comportino oneri anche a carico di soggetti pubblici). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti da 1.100 a 1.299, tenuto anche conto del parere già reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario ARMOSINO, con riferimento al testo del disegno di legge in titolo, in merito all'articolo 1, comma 34, dove è prevista per la costituzione ed il funzionamento di una segreteria tecnica composta da non più di 21 esperti, un'autorizzazione di spesa di euro 450.000 per l'anno 2004, euro 500.000 per l'anno 2005 e di euro 1.000.000 per l'anno 2006, fa presente che non appare congrua la spesa determinata per l'anno 2006, in relazione a quella prevista per gli anni precedenti. Ritiene, pertanto, che il comma 34 vada modificato al secondo periodo, riconducendo l'onere per l'anno 2006 all'importo dell'anno 2005, corrispondente a 500.000 euro.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, relativa alla segreteria tecnica ivi prevista, è a carattere permanente, e ricorda che la Commissione di merito aveva già recepito una condizione relativa alla riformulazione del suddetto comma, resa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Di conseguenza, osserva che il rilievo circa la non congruità della quantificazione della spesa per l'anno 2006 sembra attenere a profili di merito, mentre non viene contestata la validità della relativa copertura. Pertanto, ritiene che, in proposito, possa essere conferito mandato al relatore a rendere un parere non ostativo sul testo.

Passando all'esame degli emendamenti, il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sulle tutte le proposte segnalate dal relatore, poiché si tratta di emendamenti suscettibili di comportare maggiori oneri in relazione alle più ampie forme di partecipazione riconosciute a favore delle associazioni ambientali nelle attività di informazione al pubblico, che prevedono l'avvio di procedure nonché l'adozione di strumenti di contabilità ambientale che comportano oneri non quantificati e privi di copertura, ovvero recano oneri privi di quantificazione e copertura o correlati a clausole di copertura inappropriate.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo sugli emendamenti 1.144, 1.271, 1.272, 1.275 e 1.290, osserva che gli stessi non appaiono manifestamente onerosi, anche perché in molti casi sembrano riferirsi a fattispecie generiche e di carattere programmatico. Sull'emendamento 1.261, ritiene che le sanatorie in corso, con le relative sanzioni, siano in ogni caso applicate, per cui il suddetto emendamento non sembra presentare, a suo avviso, profili di onerosità. Tenuto conto della mancata copertura delle disposizioni sui principi e criteri di delega presenti nel testo,

evidenza, più in generale, come non possa essere richiamato l'articolo 81 della Costituzione a proposito del parere da rendere sulle proposte che prevedono la sperimentazione della contabilizzazione dei costi ambientali negli atti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione agli emendamenti da 1.100 a 1.300, ritiene che la Sottocommissione debba confermare il parere contrario già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe a quelle da 1.274 a 1.98, nonché sulle altre proposte testé segnalate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.128a, 1.127a, 1.144, 1.272, 1.275, 1.277 e 1.298, i cui effetti finanziari non appaiono talmente univoci da rendere appropriato il richiamo della suddetta norma costituzionale, e delle proposte 1.271, 1.295 e 1.296, che non sembrano assumere una portata onerosa.

Propone, pertanto, in ordine al testo e agli emendamenti testé esaminati, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore, rinviando l'esame dei restanti emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti da 1.100 a 1.300, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.274, 1.75, 1.125a, 1.122a, 1.72, 1.67, 1.276, 1.104a, 1.96, 1.95, 1.73a, 1.101a, 1.91, 1.278, 1.81, 1.120, 1.106a, 1.117a, 1.99, 1.109a, 1.105, 1.93, 1.86, 1.83, 1.280, 1.70, 1.129a, 1.82, 1.100a, 1.114a, 1.71, 1.108a, 1.113a, 1.68, 1.103a, 1.284, 1.285, 1.286, 1.94, 1.76, 1.123a, 1.88, 1.115a, 1.87, 1.97, 1.288, 1.126a, 1.77, 1.289, 1.112a, 1.69, 1.80, 1.111a, 1.110a, 1.121a, 1.79, 1.118a, 1.116a, 1.119a, 1.102a, 1.74, 1.84, 1.124a, 1.78, 1.85, 1.89, 1.63, 1.64, 1.65, 1.92, 1.107a, 1.90, 1.98, 1.300, 1.14, 1.261, 1.270, 1.281, 1.282, 1.283, 1.290 e 1.515, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 1.128a, 1.127a, 1.144, 1.272, 1.275, 1.277 e 1.298, sulle quali il parere è contrario.».

La Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore nei termini proposti dal Presidente e conviene, infine, di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2004

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- e della petizione n. 743 ad esso attinente.

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533)
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

IX. Esame dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (2882) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (2915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).

III. Esame dei disegni di legge:

- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 (2927).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (n. 371).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate (2906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).
- II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del professor Fabrizio Onida.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum* (2945) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUASTI. – Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Teatro Regio e Auditorium Niccolò Paganini di Parma» con sede in Parma (2702).
- SOLIANI. – Riconoscimento dello *status* di ente lirico-sinfonico di primario interesse nazionale alla «Fondazione Arturo Toscanini» e alla «Fondazione Teatro Regio di Parma» (2767).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della montagna (n. 102).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attuazione della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti (2534).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare: esame di documento conclusivo.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 8,45 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'audizione, *ex* articolo 47 del Regolamento, del Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, in relazione all'affare assegnato sul risanamento del fiume Volturno.
- II. Audizione, *ex* articolo 47 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli, in relazione all'affare assegnato sul risanamento del fiume Volturno.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio (n. 105).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla tutela e lo sviluppo dei diritti umani in Iraq.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISIMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 15

– Audizione di rappresentanti di Legambiente.

Al termine

– Seguito dell'esame del documento sulla nozione del termine «rifiuto».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 13,50, 14 e 14,45

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Esame testimoniale dell'ingegner Enrico Graziani.

ORE 14,45

Esame testimoniale del dottor Umberto Silvestri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 16 giugno 2004, ore 19,20 e 19,30

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 19,30

- Audizione del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, dottor Giuseppe Scandurra, del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura e del presidente della Corte militare di appello di Roma, dottor Alfio Massimo Nicolosi.
-